

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Verbale di udienza

All'udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016

Sono presenti: l'avv. AQUILI ALESSANDRO per parte opponente [REDACTED]
l'avv. MAINETTI FRANCESCO per parte opposta BANCA POPOLARE DI SONDRIO.

Le parti precisano le conclusioni e discutono la controversia riportandosi ai rispettivi atti; l'avv. Aquili chiede altresì che venga accertata l'estinzione del credito portato dal DI n. 11765/2004, stante l'intervenuta rinuncia della banca, e chiede la condanna della controparte alla rifusione delle spese; l'avv. Mainetti conferma che la banca ha rinunciato tanto al precetto, limitatamente a quanto richiesto in virtù del d.i. n. 11765/2004, quanto al credito portato dal suddetto decreto ingiuntivo; si riporta nel resto ai propri scritti.

IL CASO.it
Il giudice

Dato atto, si ritira in camera di consiglio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott.ssa Paola Romana Lodolini, all'esito dell'udienza del 19.10.2016 pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente



SENTENZA

nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell' anno 2016

TRA

██████████ C.F. ██████████,
rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come in
atti

PARTE OPPONENTE

E

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, C.F. ██████████,
rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO MAINETTI e domiciliata come
in atti

IL CASO.it

PARTE OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a precetto di pagamento notificato il 13.1.2016

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il precetto opposto, intimato per il pagamento di complessivi € 57.804,05 (comprensivi di spese legali del precetto) si fonda, quanto ad € 20.193,97 (€ 16.170,06 per capitale ed € 4.023,91 per interessi) oltre spese legali, sul decreto ingiuntivo n. 11762/2004 del Tribunale di Roma; quanto ad € 34.525,49 (€ 27.645,84 per capitale ed e 6.879,65 per interessi) oltre spese legali, sul decreto ingiuntivo n. 11765/2004 del Tribunale di Roma.

Nella comparsa di costituzione e risposta, l'opposta Banca Popolare di Sondrio ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di pagamento contenuta nel precetto opposto, limitatamente agli importi dovuti per capitale, interessi e spese del decreto ingiuntivo



11765/2004, limitando la propria richiesta di pagamento alla somma di € 21.575,95 oltre interessi legali dal 9.10.2015 fino al soddisfo, dei quali € 16.170,06 per sorte, € 4.023,91 per interessi legali dal 31.12.2003 all'8.10.2015, € 722,93 per compensi liquidati nel decreto ingiuntivo, comprensivi di accessori di legge, € 330,75 per spese del decreto e successive ed € 328,30 per compenso del precetto, comprensivo di accessori di legge.

In conseguenza della rinuncia espressa dalla Banca Popolare di Sondrio (riferita, come precisato all'odierna udienza, non solo al precetto, ma anche al decreto ingiuntivo n. 11765/2004), deve essere dichiarata l'inefficacia del precetto opposto limitatamente alla somma eccedente quella di € 21.575,95 oltre interessi legali dal 9.10.2015, alla quale l'opposta ha limitato l'intimazione di pagamento.

Ai fini della disamina dei motivi di opposizione, deve essere premesso che la banca opposta ha intimato atto di precetto fondato sui titoli esecutivi di formazione giudiziale (nel caso in esame, peraltro, anche passati in giudicato).

Le relative statuizioni non sono pertanto sindacabili in sede di opposizione a precetto, nella quale possono essere presi in considerazione esclusivamente i fatti modificativi ed estintivi del diritto consacrato nel titolo, che siano sopravvenuti alla formazione del medesimo (cfr. Cass. n. 22402 del 05/09/2008: *“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello”*; Cass. n. 2742 del 23/03/1999: *“In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso”*; Cass. n. 26089 del 30/11/2005: *“In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati*



posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso"; Cass. n. 12911 del 24/07/2012: *"Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione"*; Cass. n. 24752 del 07/10/2008: *"Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo"*).

Ne discende l'inammissibilità del motivo di opposizione con il quale l'opponente deduce l'intervenuta estinzione del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 11762 del 2004, in ragione della costituzione in pegno di titoli da parte del debitore principale e della mancata escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito.

Ed invero, la costituzione in pegno risale all'anno 1998 (come documentato dalla medesima opponente; cfr. allegato 3 al fascicolo di parte), con la conseguenza che la relativa doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (che ██████████ non risulta avere mai proposto). In ogni caso, la prospettazione risulta altresì non adeguatamente comprovata, avendo l'istituto di credito opposto dedotto che i titoli costituiti in pegno dal debitore principale sono stati venduti, ed il loro controvalore, pari a lire 20.976.406 è stato accreditato il 22.2.1999 sul conto corrente del debitore principale Roberto Finocchi, documentando l'intervenuto accredito attraverso il deposito dell'estratto conto (allegato 5 al fascicolo di parte), a fronte del quale nessuna specifica contestazione è stata sollevata.

Quanto alla dedotta limitazione della fideiussione all'importo massimo di € 20.658,28, deve rilevarsi che la suddetta contestazione, ove diretta a contestare gli importi portati nei titoli esecutivi, avrebbe dovuto anch'essa essere fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, risolvendosi in questa sede in una censura inammissibile.

La suddetta contestazione è invece infondata ove la stessa sia da ritenere indirizzata a contestare l'importo precettato sulla base del decreto ingiuntivo 11762/2004, atteso che il suddetto titolo contiene la condanna dell'odierna opponente alla somma di € 16.170,06 oltre accessori, senza alcun riferimento ad una limitazione della somma dovuta da parte di ██████████
██████████ La somma intimata in precetto corrisponde pertanto all'ammontare della condanna



portata nel titolo esecutivo, sulla cui corretta determinazione non è – come già rilevato – consentito alcun sindacato nel presente giudizio.

L'opposizione proposta da [REDACTED] e relativa al dovuto sulla base del decreto ingiuntivo 11762/2004, deve pertanto essere rigettata.

Pur se la rinuncia alle somme intimate in virtù del decreto ingiuntivo n. 11765/2004 rende superflua, ai fini della pronuncia sul merito dell'opposizione, la verifica della fondatezza del motivo di opposizione relativo all'ammontare massimo della garanzia prestata dall'odierna opponente, tale doglianza deve essere presa in esame ai fini della regolamentazione delle spese di lite. La stessa risulta infatti fondata con riferimento al decreto ingiuntivo n. 11765/2004, posto che nel suddetto titolo esecutivo la condanna dell'opponente è espressamente limitata alla somma di € 20.658,28, mentre il precetto è stato intimato, con riferimento a tale decreto ingiuntivo, per l'importo di € 27.645,84 per la sola sorte capitale (oltre accessori).

Avuto riguardo alla fondatezza dell'opposizione limitatamente, quanto al decreto ingiuntivo 11765/2004, alle somme eccedenti la sorte capitale portata nel titolo (€ 20.658,28) e relativi accessori; alla sopravvenienza della rinuncia dell'opposta rispetto alla proposizione dell'opposizione; all'infondatezza nel resto dell'opposizione, le spese di lite devono essere compensate, dovendosi ritenere le parti reciprocamente soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara l'inefficacia del precetto opposto, limitatamente alla somma eccedente quella di € 21.575,95 oltre interessi legali su tale importo dal 9.10.2015;
rigetta nel resto l'opposizione;
spese compensate.
Civitavecchia, 19.10.2016

Il giudice

Paola Romana Lodolini

